

N. R.G. [REDACTED] 2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RAVENNA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice [REDACTED] ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. [REDACTED] 2012 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] elettivamente
domiciliato in [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]) con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED]
[REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED], elettivamente domiciliato in [REDACTED] 60 [REDACTED]
[REDACTED] presso il difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

~~_____~~ socio al ~~_____~~ di ~~_____~~ di ~~_____~~ e ~~_____~~, fino al ~~_____~~ socio al ~~_____~~ di ~~_____~~. di ~~_____~~ & ~~_____~~, ha promosso il presente giudizio per far dichiarare la nullità per circonvenzione di incapace o, in via subordinata, l'annullamento per incapacità naturale ai sensi dell'art. 428, comma 2, c.c., o per dolo ai sensi dell'art. 1439 c.c., del contratto stipulato per scrittura privata autenticata in data ~~_____~~, con il quale l'odierno attore cedette al socio ~~_____~~, con il consenso dell'altro socio ~~_____~~, la propria quota di partecipazione al capitale sociale di ~~_____~~ per il corrispettivo (pari al valore ~~_____~~) di € ~~_____~~.

Il ~~_____~~ chiede inoltre, in via ulteriormente subordinata, la condanna del ~~_____~~ al pagamento in proprio favore, a titolo di risarcimento del danno ex art. 1440 c.c., della differenza tra il valore nominale della quota ceduta ed il reale valore di mercato della stessa all'epoca della cessione, oltre a rivalutazione e interessi.

L'attore sostiene che all'epoca della sottoscrizione del contratto *de quo* soffriva di ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~, e in particolare di una ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ di ~~_____~~ ~~_____~~ e ~~_____~~, queste ultime caratterizzate da ~~_____~~ di ~~_____~~ ~~_____~~, ~~_____~~, ~~_____~~ ~~_____~~ ~~_____~~ e ~~_____~~, e che tale patologia (di cui era stato riscontrato nel novembre del ~~_____~~ un ~~_____~~ dalla ~~_____~~ a quello maniacale) era ben nota al ~~_____~~, che ne approfittò per sbarazzarsi dell'ormai non più gradita presenza del ~~_____~~ ad un prezzo a dir poco ridicolo e con tutti i vantaggi conseguenti alla sua nuova posizione di socio di maggioranza di ~~_____~~.

I convenuti si sono costituiti in giudizio, contestando integralmente la fondatezza delle domande attoree, e proponendo, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 96 c.p.c., domande

non si è in grado di determinare con certezza o con sufficiente grado di probabilità se fosse presente una compromissione psichica tale da determinare le condizioni di cui al punto 2;

4) Si segnala che il ~~.....~~ dichiarato che si era accordato per un pagamento ~~.....~~ che ha sporto denuncia quando questo non è più stato onorato”.

Ora, la sottoscritta, nel rimarcare la propria adesione alle suddette conclusioni, sottolinea che nel caso in esame è certa la diagnosi della patologia ~~.....~~, suffragata dall'esame clinico-anamnestico e dalla copiosa documentazione.

Non è però possibile retrospettivamente stabilire con certezza o con elevata probabilità se il sig. ~~.....~~ al momento della cessione della sua quota della società

- 1) era incapace di valutare in modo consapevole ed obiettivo i propri interessi;
- 2) e neppure se la patologia da cui era affetto avesse potuto rendere agevole un'opera di persuasione da parte di terzi per indurlo a compiere atti contrari ai propri interessi” (pagg. 16-19 della relazione peritale depositata in data ~~.....~~).

Il C.T.U. ha poi chiarito che il proprio giudizio relativo all'elevata probabilità è assolutamente equivalente alla sufficiente probabilità espressa dal dott. ~~.....~~, e cioè, in sostanza, che l'asserita incapacità dell'attore al momento della conclusione del contratto non può essere ritenuta “più probabile che non”.

- Nessun valore probatorio può essere riconosciuto al certificato rilasciato dal dott. ~~.....~~ in data ~~.....~~ (doc. ~~.....~~ del fascicolo attoreo), che attesta un quadro maniacale ancora presente nel ~~.....~~ in occasione della visita ambulatoriale dell'~~.....~~, a causa del quale il paziente non sarebbe stato in grado di prevedere le conseguenze dei suoi atti, essendo invaso da uno stato di ottimismo irrealistico e finalistico: è evidente che tale certificato, rilasciato oltre tre anni dopo la visita medica,

presumibilmente ai fini dell'azione giudiziaria che l'interessato si accingeva a promuovere nei confronti del [REDACTED], costituisce nella sostanza una perizia di parte, e ha quindi valore di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico (v. C. [REDACTED] 2000 [REDACTED]).

Peraltro, come evidenziato nella relazione dell'ausiliario del C.T.U., il dott. [REDACTED] non ritenne, all'esito della visita dell' [REDACTED], di modificare il trattamento psicofarmacologico prescritto al [REDACTED] in occasione del suo ricovero ospedaliero a seguito di [REDACTED] (dal [REDACTED] al 2 [REDACTED] 7), se non aggiungendo delle [REDACTED] al bisogno, né ritenne di fare alcun riferimento al periodo di astensione dal lavoro, ormai prossimo alla scadenza, che egli stesso aveva prescritto al paziente in data [REDACTED]: vi è pertanto "una [REDACTED] per la presenza di una [REDACTED] del quadro clinico" (pagg. 15 e 16 della relazione del dott. [REDACTED]).

In ogni caso la documentazione sanitaria dell'epoca, ad eccezione della certificazione del [REDACTED], riporta solo modificazioni dei trattamenti farmacologici, e comunque, pur se indicativa della presenza di modificazioni dello stato psichico, non consente di quantificare l'entità e il grado di compromissione/alterazione delle funzioni psichiche che può esserne derivato (pag. 17 della relazione del dott. [REDACTED]).

- Neppure l'istruttoria orale espletata nel corso del presente giudizio ha fornito elementi probatori idonei a dimostrare l'asserito stato di incapacità naturale del [REDACTED] al momento della conclusione del contratto impugnato: gli unici testi presenti alla sottoscrizione di tale contratto (il [REDACTED] ed il consulente [REDACTED] [REDACTED]) non hanno riferito anomalie di alcun tipo nel comportamento dell'odierno attore in occasione della stipula, e dalle altre testimonianze (rese dall' [REDACTED] [REDACTED], da [REDACTED], figlio dell'attore, e dai [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]) non sono emerse circostanze di particolare rilievo, non potendo ritenersi tale il fatto che [REDACTED] si presentò da solo all'appuntamento per la stipula, senza averne preventivamente informato familiari e professionisti di fiducia.

- Deve poi escludersi la possibilità di ravvisare un indizio dello stato di incapacità naturale del [redacted] nella presunta irrisorietà del prezzo pattuito per la cessione della sua quota, il cui valore economico, secondo l'attore, era pari a [redacted] alla data dell' [redacted]

Sul punto è sufficiente osservare che il [redacted] si era obbligato, con scrittura privata datata 7/11/2008 (doc. [redacted] prodotto dai convenuti), a corrispondere ogni anno "[redacted]" al [redacted] la somma di € [redacted] "per la maggiore quota parte di canone per l'affitto dell'azienda di ristorante denominata e portante l'insegna "[redacted]".

È evidente che l'impegno assunto dal [redacted] con detta scrittura, valido per tutta la durata dell'affitto di azienda (cioè a tempo indeterminato), poteva obiettivamente costituire per il [redacted] una buona ragione per cedere la propria quota sociale al valore nominale, considerato che, diversamente, il canone di affitto dell'azienda [redacted] [redacted] sarebbe verosimilmente rimasto quello pattuito con la scrittura privata del [redacted] poiché non sarebbe stato facile per l'attore, senza il consenso del [redacted] (come lui socio al [redacted] della società proprietaria dell'azienda), ottenere un aumento di detto canone.

- Vanno pertanto rigettate, per carenza di prova dell'asserito stato di incapacità di intendere e di volere del [redacted] le domande attoree dirette a far dichiarare la nullità per circonvenzione di incapace, o l'annullamento per incapacità naturale ex art. 428, comma 2, c.c., del contratto di cessione di quota sociale stipulato in data [redacted] tra le odierne parti in causa, e ad ottenere la conseguente tutela risarcitoria; vanno disattese anche le ulteriori domande attoree, non avendo il [redacted] neppure allegato i fatti che integrerebbero il dolo previsto dagli artt. 1439 e 1440 c.c.

- Va rigettata anche la domanda riconvenzionale proposta dal [redacted] non risultando provato il dolo del delitto di calunnia in capo al [redacted] tenuto conto delle modalità del pagamento [redacted] pattuito con la scrittura privata del [redacted] (pagamento dilazionato nel tempo e senza vere e proprie garanzie), e considerato che la carenza di prova dello stato di incapacità naturale dell'attore non equivale alla certezza della sua

piena capacità; né ricorrono i presupposti per una condanna dell'attore al risarcimento dei danni *ex art. 96 c.p.c.*

- Le spese di lite vanno poste a carico del ~~_____~~, stante la sua totale soccombenza sulle domande principali, con parziale compensazione in considerazione delle infondate domande riconvenzionali proposte dai convenuti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande oggetto del presente giudizio, così provvede:

- 1) respinge le domande attoree;
- 2) respinge le domande riconvenzionali proposte dai convenuti;
- 3) condanna ~~Albano Albani~~ a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio nella misura del 50%, liquidandole, così ridotte, in € ~~_____~~ per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., ponendo in via definitiva a carico dell'attore l'intero compenso dovuto al C.T.U., già liquidato in corso di causa.

Così deciso in ~~_____~~, il giorno ~~30/12/16~~.

Il Giudice

(~~detto _____~~)